

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 318 /CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 giugno 2011, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Giovanni Serges – Presidente f.f.; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Santis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL C.U. N. 170/A DEL 20.05.2011 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA SEGUITO GARA (FASE FINALE GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE) NUOVA TOR TRE TESTE/PORDENONE DEL 20.06.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 21.06.2011)

Con tempestivo reclamo del 21 giugno 2011 la Società Nuova Tor Tre Teste ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, con il quale è stata inflitta la sanzione della perdita della gara disputata, contro il Pordenone, il 20 giugno 2011 con il punteggio di 0-3. Ciò in conseguenza dell’avvenuto superamento del numero massimo delle sostituzioni effettuate in corso di gara; 8 (otto) anziché 7 (sette), come viceversa disposto dal punto 10.4 Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2010/2011.

Sostiene la reclamante che le sostituzioni di calciatori realmente effettuate nel corso della gara non sarebbero state 8 (otto) bensì 7 (sette) e, pertanto, verrebbe meno il presupposto in forza del quale è stata inflitta la sanzione e ciò per una erronea trascrizione delle sostituzioni operata dall’arbitro.

Il reclamo è infondato.

Risulta infatti chiaramente dal referto arbitrale che le sostituzioni effettuate nel corso della gara sono state otto per la società Nuova Tor Tre Teste otto. Pertanto risulta superato di una unità il numero massimo consentito dal Com. Uff. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la corrente stagione sportiva, correttamente il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della perdita della gara.

Come è noto il referto arbitrale ha natura di prova privilegiata e, conseguentemente, non è possibile pervenire ad una diversa soluzione, così come prospettato dalla ricorrente.

In ogni caso, conferma della esattezza della verbalizzazione del referto si è avuta anche a seguito di un colloquio telefonico con l'arbitro che questa Corte ha ritenuto di effettuare per scrupolo di accertamento.

P.Q.M.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S.D. Nuova Tor Tre Teste di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE f.f.
Giovanni Serges

Publicato in Roma il 21 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete